

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Premessa

Le violenze e gli abusi nello sport colpiscono fisicamente ed emotivamente gli atleti, così come l'affidabilità delle organizzazioni sportive.

La Federazione condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti.

La Federazione promuove una politica di “tolleranza zero” per la discriminazione e le violenze indipendentemente dal genere, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire uno sport aperto e inclusivo.

La Federazione tutela il diritto di praticare uno sport sicuro, definito come un ambiente sportivo rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza nei confronti degli atleti soprattutto se minori e particolarmente vulnerabili.

Il D.Lgs. n.39/2021 ha previsto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

L'art.33, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce, inoltre, le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, e al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. L'obiettivo che s'intende perseguire è fornire una guida alle proprie Affiliate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di

condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

4. In particolare, le Linee Guida perseguono almeno i seguenti obiettivi:
- a) la promozione dei diritti di cui agli articoli successivi;
 - b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
 - e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di *Safeguarding* adottate;
 - h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *Safeguarding* delle rispettive Affiliate.

Art. 2 – Emanazione delle linee guida e durata

1. La FMSI, con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale n.67 del 18 ottobre 2023, coerentemente con le linee guida contenute nei principi generali emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI, ha redatto le linee guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere, delle discriminazioni e per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.
2. Le presenti Linee Guida avranno validità quadriennale.
3. La Federazione provvederà alla revisione o aggiornamento delle stesse ogni qual volta sia necessario al fine di recepire eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi fondamentali e raccomandazioni dell'osservatorio Permanente del CONI nonché eventuali modifiche e

integrazioni previste della normativa e/o emanate dalla Giunta del CONI dei Principi fondamentali.

Art. 3 - Principi fondamentali e fattispecie di abuso violenza e discriminazione

Ogni Affiliata nella predisposizione del proprio modello e codice di condotta dovrà prevedere il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, parità di genere, uguaglianza nell'attività sportiva e trasparenza così come richiamati nel codice etico adottato dalla Federazione.

Le Linee Guida prevedono le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Nel dettaglio si intendono:

- a) per "*abuso psicologico*", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "*abuso fisico*", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "*molestia sessuale*", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate,

messaggi, lettere o ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- d) per *“abuso sessuale”*, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per *“negligenza”*, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per *“incuria”*, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per *“abuso di matrice religiosa”*, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per *“bullismo, cyberbullismo”*, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti a intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) per *“comportamenti discriminatori”*, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale

Art. 4 - Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta

1. Le Associazioni medico-sportive affiliate alla FMSI, entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida federali di cui al precedente comma, uniformandosi alle stesse, predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo nonché codici di condotta. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Associazione affiliata e delle persone tesserate.

2. Ai sensi dell'art.16, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, le Associazioni medico-sportive affiliate, nel caso in cui si siano già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
3. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione affiliata, ove presente, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art.4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia mediante pubblicazione sulla homepage e/o mediante affissione presso la sede.
4. I modelli organizzativi e i codici etici devono possedere i contenuti minimi indicati al titolo III e IV dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente CONI per le politiche di *Safeguarding*.

Art. 5 - Misure e procedure di *Safeguarding*

Oltre al rispetto dei citati principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione ogni Affiliata nella predisposizione del proprio modello e codice di condotta dovrà prevedere *policy* adeguate alla prevenzione di qualsiasi tipo di abuso, violenza o discriminazione nell'attività medico- sportiva.

Ogni Affiliata dovrà prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in conformità a quanto indicato nei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente CONI per le politiche di *Safeguarding*.

Di tale formazione bisognerà dare prova tramite attestati di partecipazione almeno semestrali.

Art. 6 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Le Associazioni medico-sportive affiliate, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, nominano entro il 1° luglio 2024, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al precedente comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage del sito internet dell'Associazione affiliata, ove presente, o affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.
3. Ogni affiliata dovrà prevedere nel proprio modello organizzativo funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantisce la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del

Responsabile per le politiche di *Safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

4. Ogni affiliata dovrà prevedere nel proprio modello organizzativo e/o codice di condotta specifiche politiche di segnalazione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, garantendo la riservatezza e l'anonimato per il segnalante, specificando i diversi canali di segnalazione e le persone designate.
5. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

Art. 7- Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding* - *Safeguarding Officer*

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al precedente art.1, comma 1, è istituito presso la FMSI il *Safeguarding Officer* giusta la nomina da parte del Consiglio Direttivo Federale con apposito provvedimento deliberativo.
2. Il *Safeguarding Officer* è il responsabile delle politiche di *Safeguarding* ed è competente per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
3. In particolare, il *Safeguarding Officer*:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art.2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art.3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art.1, comma 1;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *Safeguarding* della FMSI all'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*;
 - e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
4. Il *Safeguarding Officer* ed eventuali collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 8 - Sanzioni

1. Ai sensi del D.Lgs. n.39/2021 la Federazione prevede che le Affiliate, unitamente ai Presidenti, che non adempiano agli obblighi di cui all'art.16, comma 2, D.LGS. n.39/2021 e all'articolo 1 delle presenti linee guida, sono sanzionate secondo le procedure disciplinari e le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia federale.
2. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione affiliata agli obblighi di cui ai precedenti articoli ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
3. Dal 1° gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art.2 è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione.

Art. 9 - Doveri di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il *Safeguarding Officer*.
2. Il *Safeguarding Officer*, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.4, comma 4, procede senza indugio a inoltrare la segnalazione agli uffici preposti.